

*Verbale della Seduta Consiliare
del 24 febbraio 2021*

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 15.00, si è riunito in videoconferenza su piattaforma Zoom, su convocazione epistolare via pec del Presidente e del Segretario per esame e determinazioni sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della adunanza del 17.02.2021
2. Problematiche relative al funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace
3. Determinazioni amministrative
4. Eventuali e varie

nelle persone degli Avvocati:

Avv. David Bacecci Presidente presente

Avv. Eliana Lelli Consigliere Segretario presente

Avv. Narcisa Roxana Stoinoiu Consigliere presente

Avv. Roberta Panattoni Consigliere presente

Avv. Lamberto De Angelis Consigliere presente

Avv. Fabiola salvati Consigliere presente

Avv. Teresa Caiazza Consigliere presente

Avv. Anna Rubino Consigliere presente

Alle ore 15,30 il Presidente dà inizio alla adunanza.

Preliminarmente il Presidente riferisce che, a seguito delle segnalazioni inviate al Presidente del Tribunale in relazione alla mancata fruibilità dei servizi igienici presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, con nota del 22.02.2021 il Presidente del Tribunale, dato atto che si è provveduto alle necessarie riparazioni degli impianti, ha invitato il Direttore Amministrativo del suddetto Ufficio a consentire il libero accesso ai servizi igienici trattandosi di ufficio aperto alla utenza.

Si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della adunanza del 17.02.2021

Il Cons. Segretario dà lettura del verbale della adunanza del 17.02.2021.

Il COA approva.

2. Problematiche relative al funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace

Si rinvia la trattazione dell'argomento ad una prossima adunanza.

3. Determinazioni amministrative

Il COA delibera l'ammissione delle seguenti istanze di patrocinio a spese dello Stato come da separato atto:

Istanze P.S.S.

- prot. A 1165 del 22.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Panattoni
- prot. A 1145 del 22.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Caiazza
- prot A918 del 11.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Rubino;
- prot A1163 del 22.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Rubino;
- prot. A1128 del 19.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Stoinoiu;
- prot. A1225 del 24.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Stoinoiu
- Prot. A 1078 del 17.02.2021 presentata da - **omissis** - Cons. Istr. Salvati;

I s c r i z i o n e
r e g i s t r o
p r a t i c a n t i

Vista l'istanza prot. A1197 del 23.02.2021 del dott. - **omissis** per l'iscrizione nel registro dei praticanti, il COA, viste la documentazione e le autocertificazioni prodotte, delibera la iscrizione come da separato atto.

Cancellazione registro praticanti	Vista l'istanza prot. A1153 del 22.02.2021 della dott.ssa - omissis per la cancellazione dal registro dei praticanti, il COA, stante l'assenza di procedimenti disciplinari in corso, delibera la cancellazione come da separato atto.	
Integrazione pratica forense	Vista l'istanza prot. A1207 del 23.02.2021 della dott.ssa - omissis per integrare la pratica forense presso un secondo professionista, il COA, vista la documentazione prodotta, autorizza quanto richiesto.	
Certificato Certificato per iscrizione albo cassazionisti	Vista l'istanza prot.A488 del 25.01.2021 dell'avv. - omissis per il rilascio del certificato attestante l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, vista altresì la successiva integrazione prot.A1033 del 17.02.2021, il COA, viste le autocertificazioni prodotte, delibera il rilascio del certificato richiesto.	
Iscrizione albo avvocati	Vista l'istanza prot. A490 del 25.01.2021 dell'avv. - omissis per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, il COA, viste la documentazione e le autocertificazioni prodotte nonché la documentazione prot.A1092 del 18.02.2021 pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Torino, delibera la iscrizione come da separato atto.	
	Vista l'istanza prot.A1148 del 22.02.2021 dell'avv. - omissis per ottenere l'autorizzazione ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L.53/94, il COA, sussistendone i requisiti, autorizza quanto richiesto.	Autorizzazione alle notifiche
	Il Consigliere Salvati, quale referente della Formazione, propone l'accreditamento dell'evento formativo dal titolo <i>LA GESTIONE DELLA CRISI DELL'IMPRESA, DEL DEBITORE CIVILE E IMPRENDITORE NON FALLIBILE: UNA VISIONE DI SISTEMA DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE E LE NOVITA' DEL DECRETO RISTORI</i> , organizzato di concerto con la ODCEC di Tivoli e Gruppo 24 ore, da svolgersi in modalità on line (FAD) su piattaforma Webex il giorno 4 marzo 2021, ore 15,00-17,00.	Accredito eventi formativi
	Il Cons. Salvati propone di attribuire ai partecipanti n. 2 crediti. Il COA approva.	

Vista l'istanza prot.A1208 del 23.02.2021 dell'avv. - **omissis** per ottenere il duplicato del tesserino a seguito di smarrimento, il COA, vista la documentazione prodotta, autorizza quanto richiesto.

**Duplicato
tesserino**

Il Cons. Segretario riferisce sulla segnalazione prot. A1070 del 17.02.2021 pervenuta dal CDD di Roma a cui era stata erroneamente inviata dal tribunale dei Minorenni di Roma nei confronti dell'avv. - **omissis**. Il COA prende atto e manda al Cons. Segretario di inviare al CDD di Roma curando i necessari incombenzi

**Segnalazione
disciplinare**

Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal Presidente del Comitato per la formazione dell'albo dei CTU e dei periti la richiesta di designazione del rappresentante del COA nel suddetto Comitato per la convocazione del 26 febbraio alle ore 9,30. Il COA designa il Consigliere Lelli.

Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta da Cassa Forense la segnalazione degli iscritti all'Ordine di Tivoli che non hanno presentato il Mod.5 negli anni 2012-2017, al fine dell'avvio del procedimento previsto dalla L.141/92 che prevede la sospensione dall'esercizio della professione. A seguito di ciò è stata inviata una comunicazione pec ai Colleghi segnalati, invitandoli a fornire al COA prova dell'avvenuto adempimento; ad oggi soltanto alcuni hanno fornito la prova richiesta e soltanto per due Colleghi è pervenuta la liberatoria da Cassa Forense. Il COA delibera di inviare ai Colleghi che non hanno ancora regolarizzato una pec con l'invito ad adempiere entro il termine del 30.03.2021, scaduto il quale si darà corso al procedimento previsto dalla normativa.

**Segnalazioni
da Cassa
Forense**

Il Cons. Segretario rappresenta che è pervenuta dall'avv. - **omissis** richiesta di parere prot. A852 del 9.02.2021 con la quale l'iscritta chiede di sapere se l'avvocato che sia anche amministratore di condominio possa assumere il mandato e la procura ad agire in giudizio in favore del condominio di cui sia amministratore.

**Parere
deontologico**

Il COA

sentita la relazione del Cons. avv. Lelli,

premesso

- che l'art. 18 L.247/2012 individua le ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento della professione di avvocato

- che l'art. 6 del Codice deontologico forense sancisce il dovere di evitare incompatibilità

- che l'art. 24 del suddetto Codice sancisce che l'avvocato debba astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi e che l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà

- che l'art. 37 del medesimo Codice sancisce il divieto di accaparramento di clientela, stabilendo che l'avvocato non deve acquisire clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, vieta all'avvocato di offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti o nei luoghi di lavoro e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, vieta all'avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta ad una persona determinata per uno specifico affare

osserva

- l'avvocato che esercita contestualmente l'attività di amministratore di condominio non rientra nella previsione di incompatibilità di cui all'art.18 della L.247/2012 (parere CNF n.23 del 20.02.2013);

- l'avvocato può assumere l'incarico di amministratore di condominio e, nel contempo, rappresentare in giudizio il condominio stesso e ciò sia nel caso in cui l'amministratore, in virtù dei propri poteri (artt. 1130-1131 c.c.) può agire o resistere in giudizio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini, sia nel caso in cui è necessaria l'approvazione della medesima assemblea, tanto per le liti attive che per quelle passive. Nella prima ipotesi (in cui rientra, ad esempio, il recupero dei crediti condominiali) l'amministratore, potendo prendere decisioni autonome in merito alla lite, ha anche la facoltà di nominare un legale del condominio e, dunque, qualora esso sia un avvocato, può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.6947 del 5.06.1992 laddove afferma che *“l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c., senza autorizzazioni, procure o deliberazioni di altri soggetti, ma nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità”*

- in ossequio alla normativa richiamata, a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza nell'esercizio della professione forense, l'avvocato ha l'obbligo di astenersi quando si prospetti un conflitto di interessi, anche nel caso in cui questo sia solo potenziale, in quanto la norma deontologica tutela la condizione astratta di imparzialità e indipendenza dell'avvocato agli occhi della collettività (parere CNF n.265 del 29.07.2016; parere CNF n.186 del 12.07.2016); deve inoltre evitare di porsi in situazioni che possano determinare un accaparramento di clientela (parere CNF n.17 del 14.01.2011).

Tutto ciò premesso

ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, alla giurisprudenza citata e ai pareri del CNF, possa trovare adeguate risposte ai quesiti posti, fermo restando che compete sempre all'avvocato valutare nella concreta fattispecie la sussistenza di situazioni di accaparramento di clientela e di conflitto di interesse anche potenziale.

4. Varie ed eventuali

Il Consigliere Caiazza relaziona in merito all'incontro di Pcto del 23 Febbraio 2021 con le classi IV e V del Liceo Classico.

All'incontro ha partecipato il Presidente del Coa di Tivoli Avv. David Bacecci, il quale ha affrontato con i ragazzi il discorso della spettacolarizzazione del processo penale, oramai diventato processo mediatico. Ha preso parte altresì l'Avv. Anna Rubino, consigliere del Coa di Tivoli, che ha introdotto i ragazzi ad un tema di forte attualità quale quello della mafia, con riferimenti ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sviluppando punti che nel corso degli altri incontri saranno approfonditi dalle classi del PCTO. Dopodichè i ragazzi hanno presentato i loro progetti relativi a ricerche ed approfondimenti su alcuni casi di cronaca che di seguito si riportano:

V A il caso del mostro di Firenze;

V B il caso di Meredith Kercher;

V C il caso del Killer dello Zodiaco;

IV A il caso O.J. Simpson;

IV B il caso dell'omicidio di Garlasco;

IV C il caso dell'omicidio di Annarella Bracci

La prima classe che ha illustrato il proprio elaborato è stata la V A che in maniera molto scrupolosa e dettagliata ha affrontato la vicenda del mostro di Firenze, sia dal punto di vista del fatto storico, sia dal punto di vista pratico con approfondimenti relativi alle varie fasi del processo. L'approccio dei ragazzi è stato molto positivo, con partecipazione attiva da parte di tutti.

Gli altri elaborati saranno discussi nei prossimi incontri che saranno decisi insieme con il loro Tutor Prof.ssa Lattanzi.

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Avv. David Bacecci

Il Segretario

Avv. Eliana Lelli

